

DL Sostegni - proroga al 30/04/2021 dei termini di versamento delle cartelle di pagamento

Con la pubblicazione in G.U. 22/03/2021, n. 70 del D.L. n. 41/2021 (cd. "Decreto Sostegni"), è disposto il differimento dal 28/02/2021 al 30/04/2021 della data finale del periodo di sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non.

TERMINI DI VERSAMENTO CARTELLE DI PAGAMENTO

Con una nuova modifica all'art. 68 del DL 18/2020, si differisce dal 28/02/2021 al 30/04/2021 la sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito INPS.

Il DL "Milleproroghe", ultimo intervento legislativo in merito, aveva previsto che la sospensione venisse a scadenza il 28/02/2021.

La norma in esame sposta, quindi, di due mesi tale termine, portandolo al 30/04/2021.

Ai sensi del menzionato art. 68, "i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione"; di conseguenza il pagamento slitta al 31/05/2021.

La proroga della sospensione dei termini di versamento riguarda le somme dovute a seguito di:

- cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
- accertamenti esecutivi emessi dall'Agenzia delle entrate (art. 29, D.L. n. 78/2010)
- avvisi di addebito emessi dall'INPS (art. 30, D.L. n. 78/2010)
- atti di accertamento dell'Agenzia delle Dogane (riscossione di dazi ed IVA all'importazione (art. 9, co. 3-bis, D.L. n. 16/2012)
- ingiunzioni emesse dagli enti territoriali ai sensi del R.D. n. 639/1910
- accertamenti esecutivi emessi dagli enti locali (art. 1, comma 729, legge n. 160/2019)

in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 30 aprile 2021.

"Prima zona rossa": nei confronti delle persone fisiche/giuridiche che al 21/02/2020 avevano la residenza/sede legale/operativa nel territorio dei comuni individuati nell'All. 1 al DPCM 1/03/2020, la sospensione decorre dal 21/02/2020.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione e quindi entro il 31/05/2021.

Sempre il DL Sostegni prevede:

- la sospensione delle rate da dilazione dei ruoli in scadenza dall'8 marzo 2020 al 30 aprile 2021; queste dovranno essere effettuate, in unica soluzione, entro il 31/05/2021;
- la sospensione fino al 30/04/2021 dei pignoramenti presso terzi e le procedure di blocco dei pagamenti delle Pubbliche amministrazioni.

SOSPENSIONE DELLE RATE DELLA ROTTAMAZIONE

Sempre il richiamato art. 68 D.L. 18/2020, come modificato da ultimo dal DL Milleproroghe, aveva disposto:

- la sospensione fino al 28/02/2021 delle le rate delle definizioni agevolate scadenti nel 2020.

Il DL Sostegni prevede che:

- il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020
- e quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021

è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente:

- entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2020;
- entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2020;
- entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

Nessuna proroga è prevista per la rata in scadenza il 30/11/2021.

Diversamente dalle precedenti proroghe, nel DL Sostegni si prevede che nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a 5 giorni, l'effetto di inefficacia della definizione non si produce e non sono dovuti interessi.

DEFINIZIONE AGEVOLATE LITI PENDENTI E PVC – NESSUNA PROROGA

Nessuna ulteriore proroga è stata prevista per le rate, scadenti nel 2021 o già scadute nel 2020, relative alle altre definizioni del DL 119/2018, ossia la definizione delle liti pendenti e dei verbali di constatazione.

Pertanto, per le rate che sono scadute dal 9 marzo 2020 al 31 maggio 2020, il pagamento sarebbe dovuto avvenire entro il 16 settembre 2020, anche in quattro rate mensili di pari importo.

TERMINI DI NOTIFICA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO

Il DL Sostegni, modificando il c. 4-bis nell'art. 68 del DL 18/2020, prevede uno slittamento dei termini di notifica delle cartelle di pagamento.

In particolare, viene previsto che con riferimento ai carichi affidati all'Agente della riscossione:

- durante il periodo di sospensione (dall'8 marzo 2020 al 30 aprile 2021) e, successivamente, fino al 31/12/2021
- nonché anche dopo il 31 dicembre 2021, se relativi alle seguenti dichiarazioni:
 - dei redditi ed Iva, presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione automatizzata (art. 36-bis Dpr 600/73 ed art. 54-bis Dpr 633/72)
 - alle dichiarazioni delle imposte sui redditi presentate nell'anno 2017, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale (art. 36-ter Dpr 600/73)
 - ai mod. 770 presentati nell'anno 2017 per le somme che risultano dovute a seguito della liquidazione definitiva dell'indennità di fine rapporto e delle prestazioni pensionistiche (articoli 19 e 20 TUIR)

i termini di decadenza e prescrizione relativi alle predette entrate sono prorogati di 24 mesi, dunque al 31/12/2023 (in luogo del 28/02/2023, come prorogato dal DL 7/2021).

Art. 25 Dpr 602 Tipologia atto comunicazione invito. Termine ordinario. Termine prorogato. Riferimento

Lett. a) Tipologia atto: Controllo automatizzato alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018 (redditi 2017) · ai fini redditi · ai fini iva
Termine ordinario: 31/12/2021 (3^a anno successivo a quello di presentazione) Termine prorogato: 31/12/2023
Riferimento : Art. 36 bis Dpr 600/73 e 54 bis Dpr 633/72

Lett. b) Tipologia atto: Controllo formale delle dichiarazioni presentate · nell'anno 2017 · nell'anno 2018
Termine ordinario : 31/12 del 4^a anno successivo a quello della presentazione Termine prorogato: 31/12/2023
Riferimento : Art. 36-ter Dpr 600/73

DL Sostegni - stralcio automatico delle cartelle di pagamento per carichi inferiori a 5.000 euro affidate nel periodo 2000-2010

Con l'entrata in vigore, dal 23/03/201, del D.L. n. 41/2021 (cd. "Decreto Sostegni") è disposto:

- lo stralcio delle cartelle di pagamento affidate all'Agente della Riscossione nel periodo 01/01/2000 - 31/12/2010
- per i singoli carichi di ammontare inferiori o pari 5.000 euro.

In particolare, l'art. 4 del DL Sostegni prevede che sono:

- automaticamente annullati
- i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni
- risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

Lo stralcio riguarda anche i carichi indicati ricompresi nelle definizioni di cui:

- all'art. 3, D.L. n. 119/2018 (Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione);
- all'art. 16-bis, D.L. n. 34/2019 (Riapertura dei termini per gli istituti agevolativi relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione);
- all'art. 1, commi da 184 a 198, della legge n. 145/2018.

Nella Relazione illustrativa viene chiarito che la nuova disposizione riguarda i carichi affidati agli agenti della riscossione da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all'utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo, fatti salvi i debiti espressamente esclusi dallo stesso articolo.

Tra questi ultimi - la cui elencazione, secondo la relazione, deve intendersi "tassativa" - vi sono:

- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna
- le risorse proprie tradizionali previste dall'art. 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni n. 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014
- l'IVA riscossa all'importazione.

Va evidenziato che lo stralcio riguarda i carichi pari o inferiori a 5.000 euro; rientrano nell'annullamento quindi i carichi pari o inferiori all'importo indicato anche se ricompresi in cartelle del valore complessivo superiore a 5000,00 euro.

Considerato che la disposizione normativa fa riferimento al "debito residuo alla data di entrata in vigore del decreto legge", dovrebbero essere ricompresi i ruoli originariamente di importo maggiore rispetto al limite di 5.000,00 euro ma poi ridotti sottosoglia, ad esempio per pagamento di alcune rate della rottamazione dei ruoli.

Lo stralcio non riguarderà la generalità dei contribuenti.; questa è limitata:

- alle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e
- ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.

Nella relazione tecnica è stato evidenziato che la soglia di reddito oltre il quale non opera la cancellazione consentirà all'83% dei soggetti di beneficiare della misura rispetto alla platea complessiva di soggetti con debiti di importo fino a 5.000 euro affidati dal 2000 al 2010.

Lo stralcio avverrà secondo le modalità ed i termini stabiliti con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In particolare, entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del decreto dovrà essere emanato un decreto del MEF contenente le disposizioni attuative. In particolare dovranno essere stabilite le modalità e le date dell'annullamento dei debiti, del relativo discarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori. La norma precisa altresì che restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento.

Viene inoltre prevista una disciplina transitoria, in base alla quale:

- fino alla data stabilita dal decreto ministeriale attuativo

- è sospesa la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni
- risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 e sono sospesi i relativi termini di prescrizione

Rispetto alle anticipazioni della stampa specializzata, nulla è disposto per i ruoli intestati a soggetti deceduti o a società estinte.

Viene inoltre previsto che se il debitore ha già pagato il debito, non avrà diritto al rimborso delle somme versate.

Crisi d'impresa - Nel DL Sostegni il rinvio della allerta IVA al 2023

Con l'entrata in vigore, dal 23/03/201, del DL Sostegni, è rinviato al primo trimestre 2023 (in luogo del primo trimestre 2022) l'obbligo posto in capo all'Agenzia delle Entrate di segnalazione dell'esposizione debitoria dell'IVA periodica - debito IVA scaduto e non versato - superiore a determinati importi in relazione al volume d'affari del contribuente, come risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche.

In particolare (prendendo a riferimento il volume d'affari del precedente periodo d'imposta):

- debito IVA superiore a €. 100.000 con volume d'affari non superiore a €. 1.000.000;
- debito IVA superiore a € 500.000 con volume d'affari non superiore a €. 10.000.000;
- debito IVA superiore a €. 1.000.000 con volume d'affari superiore a €. 10.000.000.

Tale obbligo di segnalazione - disposto dall'art. 15 comma 1 del D.lgs. 14/2019, recante il "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" - avrebbe dovuto entrare in vigore dal 1° settembre 2021.

In particolare, superate le soglie indicate, l'Agenzia delle Entrate è obbligata ad avvertire il contribuente che provvederà alla segnalazione anche all'Organismo di composizione della crisi (art. 16 del D.lgs. 14/2019) se il debitore non avrà assunto, entro 90 giorni dalla ricezione dell'avviso, uno dei seguenti accorgimenti:

- estinzione, o regolarizzazione per intero, del proprio debito con le modalità previste dalla legge, ovvero regolarità con l'Agenzia delle Entrate per il pagamento rateale del debito previsto dall'art. 3-bis del D.lgs. 462/1997;
- presentazione dell'istanza di composizione assistita della crisi (art. 19 comma 1 del D.lgs. 14/2019);
- deposito della domanda per l'accesso a una procedura di regolazione della crisi, come l'accordo di ristrutturazione dei debiti, il concordato preventivo o la liquidazione giudiziale.

Il relativo avviso al debitore va inviato contestualmente alla comunicazione di irregolarità di cui all'art. 54-bis Dpr 633/72, e comunque non oltre 60 giorni dalla scadenza del termine previsto per l'assunzione dei comportamenti ad hoc del contribuente.

L'entrata in vigore del suddetto obbligo decorre dalle comunicazioni della liquidazione periodica IVA "relative al primo trimestre dell'anno d'imposta successivo" all'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (01/09/2021).

Nel DL sostegni - recependo la proposta dell'Agenzia delle Entrate n. 9 "Rinvio segnalazioni crisi d'impresa" - si modifica l'entrata in vigore di detto obbligo, sostituendo le parole "dell'anno d'imposta successivo" con "del secondo anno d'imposta successivo":

Per effetto di tale modifica, l'obbligo di segnalazione scatterà a partire dalla comunicazione dei dati delle Liquidazioni periodiche del primo trimestre 2023 e non da quelle del primo trimestre 2022.

DL Sostegni: per le imprese in crisi fondo ad hoc

Il DL Sostegni (art. 37 DL 41/2021) ha istituito un fondo da 200 milioni di euro per assicurare continuità operativa alle grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica connessa all'emergenza Covid.

Potranno fruire del fondo le grandi imprese ossia le imprese:

- con 250 o più dipendenti
- e con un fatturato superiore a 50 milioni di euro o un bilancio superiore ai 43 milioni di euro.

Ai sensi della Raccomandazione Comunitaria 2003/361/CE e del Decreto di recepimento del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005:

- per fatturato s'intende la voce A1 del conto economico redatto secondo le norme vigenti del Codice civile;
- per totale di bilancio s'intende il totale dell'attivo patrimoniale;
- i dipendenti devono essere calcolati in termini di Unità Lavorative Anno - ULA (un lavoratore a tempo pieno per tutto l'anno è

considerato 1 ULA. Un lavoratore part-time, che lavora la metà del tempo di un lavoratore a tempo pieno conta 0,5 ULA). Si considerano dipendenti i lavoratori dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati a forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione per quelli posti in cassa integrazione straordinaria. Non rientrano tra i dipendenti gli apprendisti con contratto di apprendistato e le persone con contratto di formazione o con contratto di inserimento. Anche gli imprenditori e i soci che svolgono attività lavorativa in azienda sono conteggiati al fine del calcolo dell'ULA ma devono percepire dei compensi per l'attività lavorativa svolta.

Nel caso di impresa "associata" o "collegata" è necessario considerare, in sommatoria, anche i dati relativi agli occupati, fatturato o totale di bilancio delle imprese collegate e associate.

Con il fondo verranno concessi finanziamenti agevolati a favore delle grandi imprese - escluse le imprese del settore bancario, finanziario e assicurativo - che si trovano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da Covid.

Il finanziamento, in ogni caso, sarà concesso a condizione che si possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza.

Si considerano in temporanea difficoltà finanziaria le imprese che presentano flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate o che si trovano in situazione di "difficoltà" come definita all'art. 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014, ma che presentano prospettive di ripresa dell'attività.

Non possono, in ogni caso, accedere agli interventi le imprese che si trovavano già in "difficoltà", come definita dall' art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014, alla data del 31 dicembre 2019.

Ai sensi dell'art. 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014, viene definita "impresa in difficoltà" un'impresa che Soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di 3 anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei 7 anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;
- nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della stessa società (diverse dalle PMI costituite da meno di 3 anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei 7 anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
- qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi 2 anni:
 - il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
 - il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0. Il Fondo potrà operare anche a favore delle imprese in amministrazione straordinaria (di cui al D.Lgs. n. 270/1999 e al D.L. n. 347/2003).

I finanziamenti concessi dovranno essere diretti:

- alla gestione corrente;
- alla riattivazione e al completamento di impianti, immobili e attrezzature industriali;
- per le altre misure indicate nel programma presentato.

I criteri, le modalità e le condizioni per l'accesso all'intervento dovranno essere stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto Sostegni.

La gestione del fondo potrà essere affidata a organismi in house, sulla base di apposita convenzione con il Ministero dello sviluppo economico.

La concreta partenza del Fondo è subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione europea.